

Cir Ambiente S.p.A.

Direzione ed Amministrazione
Via Molino Rosso, 3-3/a
40026 Imola (BO) Italy

Tel. +39 0542 621 411 - 402

Fax +39 0542 621 428

E-mail: cirambiente@cirambiente.it

Home page: www.cirambiente.it

Cap. Soc.: € 500.000,00 i.v.

Iscr. Reg. Imp. Bologna n.

03763970377

Iscr. REA Bologna n. 314442

Part. I.V.A.: 00659111207

Cod. Fisc.: 03763970377



CAT. OS34
OS21- OS12-A - OS7 - OG3



ISO 9834 Part 2
Certificate n° 2777172

UNI EN ISO 9001 - 2008
UNI EN ISO 14001 - 2004
OHSAS 18.001-2007

CIR AMBIENTE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

**Approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione
in data 18/12/2018**

SOMMARIO

1 – NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Glossario

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

1.3 Sanzioni

1.4. Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

1.5 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente

2 – LINEE GUIDA

3 – ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

3.1 Coop.Services

3.2 Il modello di governance

3.3 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

4 – COSO REPORT

4.1 ... Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli

4.2 ... Elementi fondamentali del Modello

5 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli

4.2 Elementi fondamentali del Modello

4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello

4.4 Funzione del Modello

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

4.6 Diffusione del modello

5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1 Formazione del personale dirigente e dipendente

5.2 Altro personale non qualificabile come dipendente.

5.3 L'informativa ai collaboratori esterni e a terze parti.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 composizione dell'Organismo di vigilanza

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

6.2.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello

6.3 Comunicazione e formazione

6.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

6.5 Documentazione dell'attività dell' Organismo di vigilanza

6.6 Verifiche periodiche

6.7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

7. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

9.1 Principi generali

9.2 Selezione del personale

9.3 Informazione e formazione del personale

8. OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

9. SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

9.1 Selezione fornitori e clienti

9.2 Informativa e pubblicità

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta di CIR Ambiente S.p.A. di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* - nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio dei 31 Marzo 2004.

INTERESSE È l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

VANTAGGIO È l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.

SOGGETTO APICALE Si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.

SOGGETTO SUBORDINATO Ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.

CONFISCA È una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

DESTINATARIO È il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

Ai fini di una più fluente e funzionale lettura e consultazione dei documenti costituenti il modello organizzativo, nel corso della redazione degli stessi saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Decreto: Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

Modello/Mog: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

PA: Pubblica Amministrazione, come sopra dettagliatamente definita

CIR / Società: CIR Ambiente S.p.A.

1.2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE ED ASSOCIAZIONI

Il Decreto, riguardante la *“Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. E’ bene precisare che la responsabilità amministrativa dell’ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all’ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie:

- quella facente capo ai “soggetti in cd. posizione apicale”, cioè i vertici dell’azienda;
- quella riguardante “soggetti sottoposti all’altrui direzione”.

Circa l’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, l’esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

1. che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il Modello (**Adozione del modello**);
2. che il Modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi” (**Idoneità del modello**);
3. che tale Modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato” (**Attuazione del modello**);
4. che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. **ORGANO DI VIGILANZA**);
5. che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (**Elusione fraudolenta del modello**);
6. che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell’ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell’azienda degli obblighi di direzione e vigilanza (**Colpa di organizzazione**). Tale inosservanza è esclusa dalla legge se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l’adozione e la efficace attuazione da parte dell’ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha

provveduto in più riprese ad estendere l'elenco degli illeciti attribuibili all'ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell'ambito della responsabilità diretta dell'ente "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

La legge esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

1.3 SANZIONI

L'ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l'ente ha adottato un Modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a se stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di Euro 250,23 ad un massimo di Euro 1549,37. La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ai sensi dell'art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329.

Le sanzioni interdittive – che possono aggiungersi alla precedente – sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

A mente dell'art. 17 del Decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.

1.4 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTO)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo della stratificazione normativa che ha progressivamente aggiornato il Decreto mediante successivi provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale dell'ente si è progressivamente ampliato. Ad oggi si annoverano le seguenti fattispecie:

Articoli 24 e 25 del Decreto - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 ter c.p.

Concussione – art. 317 c.p.

Corruzione per un atto d'ufficio – art. 318 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – artt. 319 e 319 bis c.p.

Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – artt. 320 e 321 c.p.

Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di stati esteri – art. 322 bis c.p.

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 II° comma n. 1 c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.

Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.

Art. 24 bis del Decreto - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Art. 25 bis del Decreto - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25 bis 1 del Decreto - Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25 ter del Decreto - Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)

Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c.)

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione² (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)

Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

Corruzione tra privati (artt. 2635 co. 3 e 2636 bis c.c.)

Art. 25 quater del Decreto - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, inerente la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Art. 25 quater 1 del Decreto - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Art. 25 quinquies del Decreto - Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.)

Art. 25 sexies del Decreto - Reati di abuso di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)

Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25 octies del Decreto - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Art. 25 novies del Decreto - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)

Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE

Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)

Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso

nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audio isive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

Art. 25 decies del Decreto - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 25 undecies del Decreto - Reati ambientali previsti dal Codice Penale e dal Codice dell'Ambiente

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (D. Lgs. 152/2006 art. 137)

Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 2)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 3)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 5, primo e secondo periodo)

Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 11)

Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 13)

Gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256);

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 1, lett. a) e b);

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, primo periodo)

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, secondo periodo)

Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 5)

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 6) o Siti contaminati (D. Lgs. 152/2006 art. 257);

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 257 co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (D. Lgs. 152/2006 artt. 258 e 260-bis);

Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (D. Lgs. 152/2006 art. 258, co. 4, secondo periodo)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6)

Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)

Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 artt. 259 e 260)

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (D. Lgs. 152/2006 art. 257 art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 257 art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 art. 257 art. 279)

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 2)

Commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);

Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co.1, let. f);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, lett. f);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Art. 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 bis D. Lgs. 286/98)

Art. 25 terdecies

Razzismo e xenofobia (Art. 3 co. 3bis L. 654/1975 n. 654)

1.5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

b) abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato;

d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (Mappatura del rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (Protocolli);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di verificabilità, trasparenza e pertinenza all'attività dell'azienda.;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (Flussi di informazioni da e con l'Odv);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (Sistema disciplinare);

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all'esonero di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2. LINEE GUIDA

Il presente modello si ispira alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (approvate il 7 marzo 2002 - aggiornate al marzo 2014), tenendo altresì in debita considerazione le autorevoli fonti dottrinali, nonché gli arresti giurisprudenziali più recenti che, dieci anni orsono, alimentano l'attività interpretativa della norma in parola.

In riferimento alle Linee Guida, il Modello organizzativo e gestionale adottato ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001, deve necessariamente contemplare i seguenti aspetti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire tra i quali devono essere compresi, ove applicabili, quelli indicati dagli art. 24 - 25 terdecies del Decreto;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV deputato a vigilare sul funzionamento e sulla reale applicazione dei modelli e nei confronti del personale;
- disciplinare la gestione dei flussi informativi;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- definire il *budget* e/o l'autonomia del potere di spesa dell'ODV.

3. ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ E GOVERNANCE

3.1. PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE DI CIR

Cir Ambiente è un'azienda leader nel campo della bonifica dall'inquinamento acustico per l'utenza pubblica e il cliente privato. Nata alla fine degli anni ottanta è stata tra le prime realtà ad intercettare la domanda di protezione in campo acustico. In questi trent'anni di attività ha operato sia in ambito infrastrutturale che industriale progettando ed installando barriere e schermi acustici, rivestimenti, pannelli fonoassorbenti, sistemi di coibentazione, sistemi di ventilazione insonorizzati, per applicazioni civili ed industriali. Oggi CIR Ambiente vede le sue soluzioni nelle più importanti opere ferroviarie ed autostradali nazionali.

3.1.1 Dati dell'azienda

CIR Ambiente SPA nasce dal settore ambiente del gruppo CIR di Imola nel 1988, ed oggi ha due sedi:

- Via Molino Rosso 3/3A Imola (BO) con circa 670 m2 di superficie – Sede centrale
- Via Bourges 4/6 Forlì (FC) con 4.500 m2 di superficie – Stabilimento Produttivo

CIR Ambiente (CIR) è specializzata nella gestione del rumore nei settori principali, in particolare:

- * Habitat (barriere antirumore stradali, autostradali e ferroviarie)
- * Industria (sistemi di coibentazione, cabinati e sistemi di ventilazione insonorizzanti)
- * Edilizia (insonorizzazione edile per abitazioni ed edifici)

Le prescrizioni del presente manuale si applicano a tutte le funzioni e a tutto il personale CIR, ai prodotti e alle attività ed ai servizi svolti all'interno e all'esterno dell'azienda, e forniti ai clienti anche ove non espressamente richiesto a livello contrattuale.

3.1.2 Settori di attività e di intervento

CIR opera nel settore della bonifica acustica specializzandosi nella gestione dell'ecologia del rumore in 3 settori di intervento: Habitat, Industria ed Edilizia.

La struttura CIR, nata come tipica società di engineering, si avvale – per la realizzazione dei propri manufatti – della produzione di officine esterne altamente qualificate oltre che al suo stabilimento produttivo ed ai suoi operai specializzati.

CIR è in grado di gestire integralmente il problema “rumore” effettuando:

- * Progettazione
- * realizzazione
- * ed installazione

di sistemi per la riduzione di inquinamento acustico.

I campi di intervento sono schematizzabili in tre specifici settori:

HABITAT: Strade, Autostrade e Ferrovie, Aeroporti, Viadotti ed edifici privati

INDUSTRIA: Stabilimenti Industriali – Sedi di lavorazione ad alto inquinamento acustico – macchine e motori ad elevata rumorosità – Centrali

EDILIZIA: Edifici Scolastici, Costruzioni Edili, Opere di edilizia pubblica e residenziale – Impianti sportivi – Locali di ritrovo.

3.1.3 Prodotti

HABITAT	Barriere Antirumore per uso stradale, autotradale e Ferroviario e Sistemi integrati Sicurezza-Antirumore di vari materiali
INDUSTRIA	Cabine Silenti Silenziatori Cappe mobili Coibentazione piping Pannelli Flexophone Membrana fonoisolante CIRTECH Panenllo CIRFIBER
EDILIZIA	prodotti per l'isolamento facciate prodotti per l'isolamento pareti prodotti per l'isolamento solai prodotti per l'isolamento impianti prodotti per trattamenti antiriverbero

3.1.4 Brevetti e licenze

- **BARRIERA CON MONTANTE A TRALICCIO** – n. domanda di deposito BO2013A000458 - Rif. CIR C.260.10.IT.10
- **"BARRIERA" Sistema HBS** – n. domanda di deposito BO2013A000459 – Rif. CIR C.260.10.IT.11 - C.260.10.EP.11 - C.260.10.RU.11 - C.260.10.WO.11
- **"PANNELLO, IN PARTICOLARE IN MATERIALE TRASPARENTE" PANNELLO TRASPARENTE LIGHT** – n. domanda di deposito BO2014A000004 – Rif. CIR C.260.10.IT.12/WO.12
- **"UN PANNELLO, IN PARTICOLARE UN PANNELLO DI UNA BARRIERA DI DELIMITAZIONE DI ZONE INFRASTRUTTURALI"** (VITI DI SPINTA PANNELLO TRASPARENTE) - n. domanda di deposito BO2005A000440 – Rif. CIR C.260.10.IT.14
- **ELEMENTO DI COLLEGAMENTO DI UN PANNELLO A CORRISPONDENTI MEZZI DI SOSTEGNO E PROCEDIMENTO DI ATTACCO DI UN ELEMENTO DI COLLEGAMENTO AD UN PANNELLO** - n. domanda di deposito BO2005A000454 – Rif. CIR C.260.10.IT.15
- **RIVESTIMENTO ASSOCIABILE AD UNA COSTRUZIONE, RIVESTIMENTO IN COTTO** - n. domanda di deposito BO2005A000631 – Rif. CIR C.260.10.IT.16
- **BARRIERA (SISTEMI DI CENTRAGGIO PER PANNELLI BARRIERA)** - n. domanda di deposito BO2008A000518 - Rif. CIR C.260.10.IT.18 - C.260.10.EP.18 - C.260.10.RU.18
- **BARRIERA PERFEZIONATA (ATTACCHI PER PANNELLO IN CLS)** - n. domanda di deposito BO2008A000517 – Rif. CIR C.260.10.IT.19 - C.260.10.EP.19 - C.260.10.RU.19

- **"ELEMENTO DI FISSAGGIO PER FISSARE UNA PLURALITÀ DI PANNELLI FONOASSORBENTI E/O FONOISOLANTI AD UN MONTANTE, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA FONOASSORBENTE E/O FONOISOLANTE LUNGO UNA VIA DI COMUNICAZIONE E RELATIVA BARRIERA FONOASSORBENTE E/O FONOISOLANTE"** ("MANINE" PER SISTEMA HBS) – n. domanda di deposito 102015000041552 - Rif. CIR C.260.10.IT.2 - C.260.10.WO.2

- **PANNELLO COMPRENDENTE UNA PORTA** (porta in acciaio per barriera - omologata per uso ferroviario) – n. domanda di deposito BO2008A000519 - Rif. CIR C.260.10.IT.20 - C.260.10.EP.20 - C.260.10.RU. 20

- **SOSTEGNO MODULARE PER BARRIERA** (barriera CIR HS per risanamento ferroviario con prefabbricato) - n. domanda di deposito BO2010A000663 – Rif. CIR C.260.10.IT.21 - C.260.10.EP.21 - C.260.10.RU.21

- **PANNELLO IN PARTICOLARE PER BARRIERE, BARRIERA CON PANNELLO FOTOVOLTAICO** - n. domanda di deposito BO2012A000654 – Rif. CIR C.260.10.IT.22 - C.260.10.IT.22A

- **"DISPOSITIVO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI UNA APERTURA DI VENTILAZIONE DI UN EDIFICIO** - n. domanda di deposito 102010901865233 – Rif. CIR C.260.10.IT.27s

- **"DISPOSITIVO PER L'INSONORIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DI UN'APERTURA DI VENTILAZIONE IN COSTRUZIONI AD USO ABITATIVO"** - n. domanda di deposito BO2007U000071 - Rif. CIR C.260.20.IT.23 - C.260.10.EP.23

- **"ELEMENTI DI FISSAGGIO PER BARRIERE"** (DESIGN COMUNITARIO) ("MANINE" PER SISTEMA HBS) - n. domanda di deposito 2.748.434-0001/0004 - Rif. CIR C.260.25.EM.3 - C.260.25.RU.3

- **"BARRIERE ANTIRUMORE"** (DESIGN COMUNITARIO) (PANNELLO HBS) - n. domanda di deposito 2.748.483-0001/0008 - Rif. CIR C.260.25.EM.4

4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CIR AMBIENTE S.P.A.

4.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEI MODELLI

CIR Ambiente S.p.A. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

CIR Ambiente S.p.A. ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche, sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia, nonché in riferimento alle Linee Guida d Confindustria, già richiamate.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni delle suddette Linee Guida possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di CIR Ambiente S.p.A., affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione dei Modelli, la Direzione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto di CIR Ambiente S.p.A. nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle

disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali CIR Ambiente S.p.A. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- consentire a CIR Ambiente S.p.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, la direzione di CIR Ambiente S.p.A. ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito – legislativamente stabilito - di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

4.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento all'esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati dalla direzione aziendale nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (Risk Management);

- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali sensibili;

- creazione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Società – che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “a rischio”;

- verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:

- ☐ definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- ☐ garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- ☐ garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;

- ☐ garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

- ☐ garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuando i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli "Allegati".

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l'estensione dei reati, presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, apre alla possibilità di tener conto – nella elaborazione del Modello Organizzativo, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/2008 – del documento di valutazione del rischio e dei piani operativi di sicurezza elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

4.3 MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza della Direzione di CIR Ambiente S.p.A. previo parere non vincolante dell'OdV.

E' comunque riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di CIR Ambiente S.p.A. la facoltà di promuovere eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al testo del presente Modello.

E' attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;

2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;

3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;

4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte del Amministratore Unico .

4.4 FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

1. l'individuazione delle "attività sensibili", esposte al rischio di reato.

2. l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CIR Ambiente S.p.A. la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi di CIR Ambiente S.p.A. anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;

3. un monitoraggio costante dell'attività, per consentire a CIR Ambiente S.p.A. di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, i punti cardine del modello sono:

1. l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l'attribuzione all'OdV della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

2. la redazione, la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;

3. l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;

4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;

5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

6. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;

7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.

4.5 ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

Come previsto dal D.Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di CIR Ambiente S.p.A.; sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità della Direzione, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccogliere e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

1. Verifiche ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
2. Verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
3. Riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico.

La revisione avrà cadenza almeno annuale.

4.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO

- Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società. Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione l'informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

- Pubblicità

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello e i relativi allegati devono essere inseriti nel sito web dell'azienda e nell'Archivio informatico interno.

5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante la pubblicazione sul sito della società e l'invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo.

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.l.s. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;

- gli interventi vengono pianificati dalla direzione a inizio anno sulla modulistica specifica (Piano di formazione).

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale, verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull'argomento.

Ai fini di un'adeguata attività di informazione e formazione, la direzione provvederà a curare la diffusione del Modello.

5.2 ALTRO PERSONALE NON QUALIFICABILE COME DIPENDENTE

La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori), dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

5.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E TERZE PARTI

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate, provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato.

CIR Ambiente S.p.A. potrà, inoltre:

- fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo;
- inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo e clausole risolutive espresse per lei ipotesi di violazione o mancata adesione per iscritto alle prescrizioni del codice etico;
- richiedere l'adesione al modello organizzativo mediante cd. patti di reciprocità.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In base all'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 e alle Linee Guida di Confindustria è previsto che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di vigilanza ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

Pertanto, come ogni componente del modello, anche l'istituzione dell'OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale.

L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, deve necessariamente essere istituito, dunque, l'Organismo di Vigilanza, organo esterno a CIR Ambiente S.p.A., a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.

6.1. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del Decreto l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo esterno alla Società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto). L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre componenti.

La struttura organizzativa e le dimensioni della Società inducono a suggerire la nomina di un organismo "a composizione esterna". La scelta dei componenti l'Organismo di Vigilanza ricadrà necessariamente su professionalità esterne con competenze in ambito legale, societario e fiscale.

La composizione collegiale si rende necessaria per il settore in cui CIR Ambiente S.p.A. opera, per le gare cui partecipa e per gli stakeholder verso cui è portatrice di interessi. La decisione di affidare l'attività di controllo e vigilanza a professionalità esterne con competenze diverse ed essenziali per l'attività aziendale è sembrata la più adeguata per far assumere all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e continuità d'azione che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Per una piena aderenza ai dettami del decreto, l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati; mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interni sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

I membri facenti parte dell'Organismo di Vigilanza sono, di norma, sottoposti ad una serie di controlli volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza, nonché l'onorabilità per quanto riguarda il proprio incarico. Conseguentemente si ritiene che lo stesso e i propri membri debbano essere sottoposti, in materia, alle prescrizioni indicate agli artt. 2399 e ss c.c. che disciplinano i membri del Collegio Sindacale.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare, per ogni esercizio, una adeguata dotazione di risorse finanziarie, su proposta dell'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento esercizio delle funzioni a cui l'organismo è preposto (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano: consulenze specialistiche in ambito statistico, legale, gestionale, trasferte, costi collegati all'attività di monitoraggio e controllo).

Vengono qui di seguito poste alcune prescrizioni in ordine alla sostituzione di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono motivo di sostituzione e conseguente integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata mediante comunicazione scritta agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Presidente e all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo.

Il verificarsi di motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza a carico di componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporterà la decadenza dell'intero organo, anche nel caso in cui dovesse riguardare la maggioranza dei membri in carica, fatto salvo in ogni caso:

- l'obbligo di provvedere, con la massima sollecitudine, alla sostituzione degli stessi, ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo;
- (nell'ipotesi in cui i predetti motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovessero riguardare tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) il permanere in carica, ad interim e fino ad integrazione dei componenti dotati dei necessari requisiti, del componente che, per ultimo, abbia dato notizia dell'intervenuta causa di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, potrà disporre la sospensione o la revoca dall'incarico di un componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di:

- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della Società;
- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

6.2 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività che l'Organismo di vigilanza è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del D. Lgs n. 231/2001, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sulla reale applicazione del MOG;
- valutazione periodica dell'adeguatezza del MOG sia nel prevenire i comportamenti illeciti sia nell'allineamento con le previsioni normative relative all'accreditamento regionale, ed - ove del caso - aggiornamento del sistema di compliance;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello Organizzativo nei casi si riscontrino esigenze di aggiornamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o legislative
- segnalazione al CdA delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 231/2001.

L'OdV non ha funzioni operative, nel rispetto del principio di differenziazione tra controllante e controllato.

L'OdV è, dunque, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per una precipua funzione di vigilanza sulla corretta osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione, sulla effettività ed adeguatezza del Modello stesso in

relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull'aggiornamento del modello.

L'OdV nell'esercizio delle sue funzioni formalizza nel Piano di Attività le azioni che intende attivare per assicurare una corretta ed efficace azione di vigilanza e controllo sulle attività dell'Ente. Il Piano di Attività consiste dei seguenti elementi essenziali:

- individuazione e pianificazione delle attività di verifica e di controllo che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno solare;
- definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il Piano di Attività si articola in:

- Elementi di Sistema;
- Gestione del MOG;
- Verifiche dell'OdV

All'OdV è affidato, quindi, il compito di vigilare su:

- osservanza del Modello;
- effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

• adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta precedentemente.

L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo. All'Organismo di Vigilanza, inoltre, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale, in forma programmata od "a sorpresa", ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente, in forma programmata od "a sorpresa", verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Odv;
- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante per acquisire ulteriori elementi di indagine.

6.3 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di commissione di uno dei reati presupposti è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo Racc. A/R o PEC al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

È compito dell'Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i destinatari e, in misura massima possibile, anche degli Interlocutori Esterni. In tal senso l'azienda predispone apposite ed idonee attività informative.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

6.3.1 Flussi informativi dall'Organismo di vigilanza verso il Management

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

A fine verifiche sarà stilato un report che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre alla direzione. Attraverso la redazione di report periodici, dunque, l'OdV informa il CdA sull'andamento delle attività di vigilanza e controllo in relazione all'applicazione del MOG e del Codice Etico. Il report dovrà essere anche inviato, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale, anche a quest'ultimo, che lo sottoporrà ai controlli individuati dalla legge in particolare i controlli di legalità posti in essere in ossequio alle disposizioni ex art. 2403 c.c. I controlli, e conseguentemente la reportistica, avranno una cadenza minima obbligatoria semestrale.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. In caso di palesi violazioni del MOG e/o del Codice Etico, di violazioni di leggi e di possibili reati ex D. Lgs. n. 231/01 l'OdV provvederà alla compilazione e trasmissione di report c.d. immediati.

6.3.2 Documentazione dell'attività dell' OdV

L'OdV comunicherà l'attività svolta alla direzione ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e, comunque, l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività contenente:

1. attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
2. verifica sulla divulgazione del MOG e formazione del personale;
3. flussi informativi e raccolta segnalazioni;
4. monitoraggio e valutazione complessiva dell'attuazione dell'efficacia del MOG e sulla necessità eventuale di aggiornamento;
5. conclusioni con eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di efficacia dei Modelli ed interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo. I verbali degli incontri con gli organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il Piano delle attività e la Relazione annuale dovranno essere raccolti nel "Libro (o registro) delle adunanze dell' OdV" (con fogli numerati progressivamente).

6.3.3 Flussi informativi dal Management verso l'Organismo di vigilanza

Il Management dell'ente accreditato informerà tempestivamente l' OdV nei seguenti casi:

1. procedimenti posti in essere dalla Magistratura in relazione a reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. provvedimenti c/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

7. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

7.1 PRINCIPI GENERALI NELLA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di CIR Ambiente S.p.A., nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

Al momento dell'assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello.

7.2 SELEZIONE DEL PERSONALE

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, CIR Ambiente S.p.A. dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di un'approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l'analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.

A seconda della tipologia di posizione disponibile vengono attivati canali diversi per dare inizio al processo di reclutamento, selezione e formazione del personale.

E' espressamente vietata l'assunzione di parenti di Dipendenti/Consulenti salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione dei Vertici Aziendali

7.3 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Annualmente vengono pianificati, sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuarsi nel corso dell'anno.

L' INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli addetti avviene in occasione:

- dell'ingresso;
- del cambio mansione;
- di modifiche ai processi;
- di modifica della normativa di riferimento
- di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento

Tutte le persone che operano in azienda sono coinvolte in processi di formazione continua riguardanti competenze tecnico specifiche legate alle attività da svolgere. Inoltre, vengono effettuate tutte le ore di formazione obbligatorie per legge indirizzate a figure specifiche nell'ambito dell'organico aziendale.

Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca e sul sito aziendale.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione di CIR Ambiente S.p.A. In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al fatto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per facilitare la diffusione, il Modello e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito aziendale e tale pubblicazione verrà comunicata al personale.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale.

Viene anche fatta firmare al neo assunto una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello.

8 OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

E' fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza a CIR Ambiente S.p.A.

9 SELEZIONE E INFORMATIVA AI TERZI

[CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI]

9.1 SELEZIONE

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, docenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità e affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per CIR Ambiente S.p.A. di richiedere gli eventuali danni subiti.

9.2 INFORMATIVA E PUBBLICITÀ

Sono fornite ai soggetti esterni alla Società (agenti, clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'OdV

apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ove possibile CIR Ambiente S.p.A. cercherà di ottenere l'impegno dei collaboratori esterni all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo loro la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni con l'invito alla visione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Modello consultabile sul sito aziendale.